

## **CONVENZIONE TELEMATICA**

PER LA GESTIONE DEL TEMPIO CREMATORIO ALL'INTERNO DEL  
CIMITERO DEL LATERINO

### **LE PARTI**

- Ing. CECCOTTI PAOLO nato a SIENA (SI) il 02/11/1968 e domiciliato per la carica in Siena, Piazza Il Campo 1, il quale interviene non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente della DIREZIONE MANUTENZIONE, AMBIENTE E VERDE del Comune di Siena, (come tale individuato e nominato con decreto del Sindaco n. 24 del 30/04/2022) e pertanto, in nome, per conto ed in rappresentanza (ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti) del Comune medesimo, Codice Fiscale: 00050800523, con sede in Siena, Piazza Il Campo, 1, a quanto segue autorizzato con deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 07/07/2022, in atti;

### **E**

- Signora MATEROZZI TOMMASINA nata ad ASCIANO (SI) il 24/05/1937 e domiciliata per la carica in SIENA (SI), VIALE G. MAZZINI, 95, che interviene in questo atto ed agisce quale Presidente pro-tempore e Legale Rappresentante della SO.CREM SOCIETA' DI CREMAZIONE APS, Codice fiscale: 92018530524, con sede legale e domicilio fiscale in SIENA (SI), VIALE G. MAZZINI, 95, a quanto segue autorizzata ai sensi dell'art. 9 dello Statuto e dal Verbale del Consiglio Direttivo del 21/10/2020, entrambi in atti;

### **PREMESSO**

- che la SO.CREM è un'associazione di promozione sociale senza scopo di

lucro a cui aderiscono circa 800 soci, residenti nel Comune di Siena e in tutta la provincia ed ha il compito di raccogliere le volontà dei propri soci con riferimento alla cremazione e dispersione delle ceneri e di far valere tali volontà in tutte le sedi competenti;

- che il Comune di Siena riconosce la valenza storica di questa Società e favorisce iniziative di collaborazione con la stessa, anche attraverso forme di sostegno;

- che all'interno del cimitero comunale del Laterino è situato il Tempio Crematorio, gestito dall'Amministrazione comunale, dove sono ospitate le urne storiche dei fondatori della società di cremazione, le cellette per conservazione delle ceneri ed il cinerario comune;

- che la SO.CREM risulta inoltre presente nell'*Ara storica* con due lapidi, un totem metallico, una fioriera in marmo giallo e bastone, n. 8 vasi porta fiori in travertino, due panche in legno, una lanterna a soffitto in ferro battuto risalente al 1876 e nell'*Ara nuova* con un totem metallico, quattro vasi porta fiori in travertino e n. 2 bracciali-luce in ferro battuto;

- che, al fine di promuovere la diffusione della cultura della cremazione e delle tematiche relative alla vita ed alla morte, l'Amministrazione Comunale intende avvalersi della collaborazione della SO.CREM per la cura del Tempio della Cremazione e dei manufatti presenti nell'*Ara storica* e nell'*Ara nuova*, sia mediante l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria, pulizia esclusa, sia attraverso l'organizzazione di eventi (concerti, cerimonie, incontri pubblici) a scopo divulgativo;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO**

**SEGUE**

### **Art. 1 - Oggetto dell'attività**

Il Comune di Siena intende affidare, a titolo gratuito, alla SO.CREM, che accetta, la cura dell'Ara Storica e Ara nuova presente nel cimitero comunale del Laterino; l'uso delle cellette nell'Ara storica contenenti le ceneri - al momento che si liberano - affinché siano riservate ai soci; la realizzazione di una mostra espositiva permanente dedicata alla storia dell'attività della SO.CREM, con esposizione di manufatti sia di proprietà della società stessa che del Comune.

La società potrà tenere all'interno del Tempio cerimonie e concerti ed anche incontri pubblici attinenti la scelta della cremazione.

### **Art. 2 -Obbligo delle parti**

Il Comune di Siena, ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione straordinaria dei luoghi e degli immobili oggetto della convenzione e, prima della consegna, si impegna ad effettuare un controllo preventivo per verificare lo stato di conservazione degli stessi e provvedere alle opere necessarie quali a titolo esemplificativo (eliminazione di eventuali problemi di umidità, imbiancatura, pulizia ecc.). Il Comune si impegna altresì a contribuire alla realizzazione di eventi correlati alla presente convenzione nelle forme di cui al successivo articolo 5.

La SO.CREM invece provvederà, per tutta la durata della convenzione a:

- effettuare le opere di manutenzione ordinaria, pulizie escluse;
- gestire le cellette contenenti le ceneri, che l'Amministrazione si impegna a riservare ai soci SO.CREM, alle stesse condizioni economiche attuali;
- realizzare una mostra espositiva permanente dedicata alla storia dell'attività della SO.CREM, con esposizione di manufatti sia di proprietà della società

stessa che del Comune;

- organizzare due cerimonie o concerti all'interno del Tempio nel corso dell'anno, uno dei quali dovrà necessariamente svolgersi il 31 Ottobre, giornata nazionale della cremazione; dell'organizzazione di dette iniziative dovrà essere dato preavviso all'Amministrazione;

- organizzazione di altre iniziative di promozione e divulgative della cremazione.

La SO.CREM dovrà informare l'Amministrazione Comunale, almeno 15 giorni prima dell'evento, di ogni iniziativa che intende organizzare negli spazi concessi.

### **Art. 3 – Responsabilità/ coperture assicurative**

La SO.CREM esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare alla società stessa e/o terzi in conseguenza delle attività svolte nell'immobile.

L'operatività o meno delle polizze assicurativa non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata al competente Servizio comunale.

La SO.CREM, con effetto dalla data di decorrenza della presente convenzione, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore e a mantenere in vigore, per tutta la durata della presente convenzione un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto della presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie,

accessorie e complementari e l'organizzazione di eventi o mostre;

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per i danni sofferti da prestatori di lavoro, subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta ed oggetto delle convezione e, comunque, da tutti coloro dei quali la Società si avvalga e per i quali la normativa vigente ponga a carico della società l'iscrizione all'INAIL, inclusi volontari, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari.

#### **Art. 4 - Durata**

La presente convenzione ha la durata di 5 anni decorrenti dalla data di stipula. Nel caso in cui le firme sull'atto non siano contestuali, la data di stipula è rappresentata dalla data apposta dall'ultimo firmatario. La convenzione, tramite Raccomandata A.R o posta pec, può essere disdetta da ambo le parti, per giustificati motivi, con almeno due mesi di preavviso;

#### **Art. 5 – Collaborazione comunale alla realizzazione di iniziative**

Il Comune di Siena si impegna a contribuire alla realizzazione della mostra permanente all'interno del Tempio Crematorio e alla realizzazione di mostre/eventi temporanei, con una compartecipazione finanziaria o la messa a disposizione di personale dipendente dei settori cultura (esempio architetto per la mostra) e economale (di facchinaggio);

#### **Art. 6 – Controversie**

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via conciliativa.

Qualora non si addivenisse ad una soluzione conciliativa delle controversie insorte, il Foro competente è quello di Siena.

### **Art. 7- Disposizione di rinvio**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile applicabili ed alla specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.

Esente da bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017.

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso.

Sottoscritto per integrale accettazione dalle Parti, come sopra individuate, con firma digitale, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005.



**OGGETTO:** Contratto telematico - GESTIONE DEL TEMPIO CREMATORIO ALL'INTERNO DEL CIMITERO DEL LATERINO - SO.CREM SOCIETA' DI CREMAZIONE APS di SIENA (SI) - Determ. Dirig. n. 283 del 07/07/2022.

Il sottoscritto, Dott. Vincenzo Mancini, Responsabile di P.O. del Servizio Stazione Unica Appaltante, Gare, Controllo Unico Acquisti

### **CERTIFICA**

che il contratto in oggetto si è perfezionato in Siena ed ha assunto il numero 500 di Archiviazione in data 15/09/2022.